



COMUNE DI GIUSTENICE
PROVINCIA DI SAVONA

C. F. e P. IVA 00336100094

Statuto Comunale

(Approvato con delibera di C.C. n° 9 del 28.2.2000)

(Modificato con delibera di C.C. n° 14 del 13.06.2000)

(Modificato con delibera di C.C. n° 18 del 10.10.2023)

Premessa:

Lo statuto comunale stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e gli altri enti istituzionali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (Comma 2, Art. 6, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

Titolo I**Disposizioni Generali****Art. 1. Il Comune**

1. Il Comune di Giustenice è Ente autonomo nell'unità della Repubblica Italiana. Ha personalità giuridica ed è retto dal presente Statuto, emanato nel rispetto dei principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Il Comune di Giustenice rappresenta in via generale la comunità dei Giusteniesi, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo.
3. Il Comune esprime la propria autonomia attraverso l'esercizio della potestà normativa statutaria e regolamentare, della potestà organizzativa e amministrativa, nonché della potestà impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali in attuazione del principio di sussidiarietà.

Art. 2. Il territorio

1. Il territorio del Comune di Giustenice è collocato all'interno dei seguenti confini, elencati in senso orario, a partire dalla sommità da Monte Carmo, che è il punto del territorio comunale più elevato sul livello del mare: Comune di Bardineto, Comune di Magliolo, Comune di Tovo San Giacomo, Comune di Pietra Ligure, Comune di Loano.
2. Il territorio comunale (Superficie kmq 17,43) si articola, secondo le sue origini, nei due nuclei:
 - a. S. Lorenzo: di cui fanno parte le contrade: Besso, Villa, Villetta;

b. S. Michele, con le contrade : Costa, Valsorda, Foresto, Cappelletta, Pianazzo e Serrati

3. La località di Villa ha costituito, secondo la tradizione, il primo insediamento di Giustenice.

Art. 3. La popolazione

1. Sono cittadini del Comune di Giustenice i cittadini italiani che dimorano abitualmente nel suo territorio. I cittadini di Giustenice sono denominati Giusteniesi.
2. Tutti i cittadini hanno eguali diritti ed eguali doveri nei confronti dell'amministrazione comunale.

Art. 4. Sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede nella casa comunale, in Piazza Vittorio Veneto. Qui si riuniscono normalmente il consiglio e la giunta comunale, ha il proprio ufficio il Sindaco, hanno sede i servizi comunali. Il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può motivatamente trasferire la sede altrove.
2. Lo stemma del Comune di Giustenice, così come decretato dal Presidente della Repubblica in data 10.02.2015, raffigura "d'azzurro, all'aquila rivoltata, con il volo spiegato, d'oro, allumata, rossastra, linguata, di rosso, afferrante con gli artigli, dello stesso, il giogo della bilancia di due coppe, sospese ognuna a tre catenelle, d'argento; essa bilancia accompagnata sotto il giogo e tra le coppe da due spade decussate, con le punte all'ingiù, quella in banda attraversante, d'argento, guarnite in d'oro. Ornamenti esteriori da Comune ". Tale descrizione rappresenta la "GIUSTIZIA" ed ha un preciso significato storico. Giustenice, infatti, paese esistente già all'epoca delle "GUERRE PUNICHE" combattute da Roma e Cartagine tra gli anni 264 - 146 a.C., era alleata dei Cartaginesi e dopo la conquista romana, acquistò particolare importanza fino a diventare sede di giudicatura. Da qui la derivazione del nome "JUS-TENENS" (tenere giustizia). L'antica denominazione andò modificandosi, nel tempo, in JUS-TENICIA, GIUSTENESI, fino all'attuale GIUSTENICE
3. Il Comune di Giustenice ha un proprio gonfalone, la cui descrizione è “drappo di giallo con la bordatura di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune di Giustenice. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati”

Art. 5. Compiti dell'amministrazione comunale

1. Il Comune svolge le funzioni proprie e le funzioni ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione Liguria, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge anche le funzioni ad esso delegate nei modi di legge da altri enti.

2. Lo scopo primario perseguito nello svolgimento delle funzioni proprie, di quelle conferite, e di quelle delegate, è il miglioramento della qualità della vita della popolazione residente, o comunque presente sul territorio, per mezzo dell'equilibrio ambientale, del corretto uso del territorio, di un sistema dei servizi finalizzato allo sviluppo socio economico.
3. Il Comune riconosce, favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.

Art. 6. Finalità generali e valori preminenti

1. Il Comune garantisce e attua pienamente il diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni. Il Comune tutela la salute dei cittadini e salvaguarda la qualità dell'ambiente, la flora e la fauna nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Il Comune di Giustenice, nello svolgimento dell'attività amministrativa, informa la sua azione ai seguenti principi:
 - a. conseguimento dei valori costituzionali di eguaglianza, solidarietà, giustizia sociale e promozione della più ampia ed effettiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, anche mediante idonee forme di informazione;
 - b. riconoscimento e valorizzazione delle formazioni sociali, nelle quali si svolge la personalità umana;
 - c. riconoscimento e valorizzazione delle associazioni del volontariato, nelle quali si esprimono i valori della solidarietà;
 - d. tutela dell'ambiente e del paesaggio, riconosciuti fra i valori fondamentali della collettività;
 - e. conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale e della tradizione locale;
 - f. realizzazione ,anche mediante la collaborazione con altri enti, di un efficiente sistema di servizi pubblici e sociali a tutela della condizioni di vita e della salute.
3. In particolare considera, nelle sue scelte e nello svolgimento della sua azione amministrativa:
 - a. la vocazione agricola con speciale riguardo ai prodotti locali;
 - b. la vocazione turistica, per la bellezza del luogo e la mitezza del clima;
 - c. il patrimonio culturale locale con speciale riguardo alle tradizioni popolari, linguistiche ed ai toponimi locali;
 - d. l'ambiente con specifico riguardo alla fauna ed alla vegetazione tipica alpina e mediterranea;
 - e. il patrimonio storico e la vocazione autonomistica.
4. Il Comune persegue il fine di garantire il diritto dei cittadini alle attività sportive ed attua:
 - a. la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione dei servizi per lo sport, mediante l'utilizzo il più ampio possibile degli impianti, anche attraverso forme di collaborazione o di associazione con altri enti, in particolar modo con enti sportivi e scolastici;
 - b. lo "sport per tutti", inteso secondo la definizione del Consiglio d'Europa, come pratica della attività sportiva in tutte le forme ed espressioni, che vanno dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione;
 - c. la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.

5. Il Comune di Giustenice può promuovere o aderire ad iniziative per scambi culturali con altre comunità italiane o estere, in particolare con le comunità che hanno tra i loro residenti cittadini giusteniesi emigrati o loro discendenti.

Art.7. Associazionismo e Volontariato

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e dei movimenti ad essi collaterali, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
2. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimenti delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserire nell'apposito albo regionale l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabiliti in apposito regolamento
4. Il Comune promuove forme di volontariato che coinvolgono la popolazione in attività dirette al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce sociali in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
5. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni attivati dal Comune.
6. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 8. Collaborazione con altri enti

1. Il Comune di Giustenice informa la sua azione alla più aperta collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati.
2. In particolare, collabora con la Regione Liguria, con la Provincia di Savona ~~con la Comunità montana Pollupice~~, e con i comuni limitrofi, ed assicura la propria partecipazione ai procedimenti di programmazione ed ai processi decisionali che riguardano direttamente o indirettamente la sua comunità.

Art. 9. Programmazione

1. Il Comune di Giustenice adotta il metodo della programmazione come criterio informatore della propria azione amministrativa, al fine della migliore utilizzazione delle risorse pubbliche e private.
2. Nell'ambito dei procedimenti di programmazione garantisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni e la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private.

Titolo II

Principi generali dell'azione amministrativa

Art. 10. Obiettivi dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune si informa ai principi di buona amministrazione, di imparzialità e trasparenza, di efficienza, perseguiti mediante la semplicità e la celerità dei procedimenti.
2. I procedimenti amministrativi sono disciplinati dalla legge e dai regolamenti comunali che individuano l'ufficio responsabile di ogni fase istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché quello competente per l'adozione dell'atto finale.
3. La legge o i regolamenti prescrivono il termine entro il quale i procedimenti devono concludersi, prevedendo altresì i provvedimenti da assumere in caso di inadempienza.
4. Il responsabile del procedimento assicura che nei casi espressamente previsti dalla legge i soggetti interessati ricevano comunicazione del suo avvio, dell'oggetto, dell'ufficio e del soggetto responsabile, delle modalità di partecipazione.
5. I regolamenti possono prevedere forme di comunicazione sostitutive della comunicazione personale solo nel caso in cui la comunicazione personale sia eccessivamente gravosa per il numero e la qualità degli interessati.

Art.11. Intervento nel procedimento ed accesso agli atti

1. I soggetti titolari di interessi pubblici, privati o diffusi, che siano coinvolti nell'attività amministrativa, possono intervenire nel procedimento nei casi e con le forme previste dalla legge o dai regolamenti. Gli interessati propongono istanza di intervento al responsabile del procedimento, che ne valuta la ammissibilità.
2. Il responsabile del procedimento può provvedere all'audizione degli interessati, al fine di raccogliere, anche in eventuale contraddittorio, ogni elemento utile ai fini istruttori.
3. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia un interesse debitamente motivabile, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.
4. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
5. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, nonché dei concessionari di pubblici esercizi.

6. Il regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso
7. Ogni interessato può prendere visione, salvi i limiti di legge e di regolamento, degli atti del procedimento, nonché presentare deduzioni e documenti.
8. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze di accesso agli atti nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa

Art. 12. Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici. Fatta salva la pubblicazione nell'Albo pretorio e la notificazione degli atti nei termini di legge, nell'ambito dei principi generali fissati dal presente statuto il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che rendono effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero possibile di cittadini.
3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.
4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione dei regolamenti comunali.

Art. 13. Motivazione degli atti

1. Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, compresi gli atti generali non normativi, devono essere motivati con riferimento alle operazioni istruttorie espletate, con la succinta esposizione dei presupposti di fatto e di diritto, e con adeguata illustrazione delle ragioni che li sostengono.
2. Ogni atto richiamato in motivazione, o al quale essa rinvii, deve essere reso disponibile.

Art. 14. Accordi sostitutivi o integrativi e conferenze di servizi

1. Il perfezionamento di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi deve essere preceduto dall'audizione degli interessati, quando è previsto dalla legge. Detti accordi sono soggetti all'obbligo di motivazione.
2. L'iniziativa per l'indizione di conferenza di servizi del Comune, per l'esame contestuale degli interessi coinvolti nell'azione amministrativa, è esercitata dall'organo competente per l'emanazione del provvedimento finale. Quando la conferenza sia necessaria per l'acquisizione di assenti di altre pubbliche amministrazioni, il Sindaco la indice, acquisendo preventivamente le determinazioni dell'organo comunale competente.

Art. 15. I regolamenti

1. I regolamenti, nelle materie di competenza del Comune, sono adottati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo la rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Le modificazioni o l'abrogazione dei Regolamenti sono adottati dal competente organo a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. I regolamenti e le relative modifiche, dopo intervenuta l'esecutività della deliberazione che li ha adottati, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio informatico del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
4. I regolamenti, di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 267/2000 incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con i principi fissati dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali e con le disposizioni del presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva;
 - d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per la dichiarazione espressa dal competente organo o per l'incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento ordina l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Titolo III Organi e funzioni del comune

Art. 16. Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune, organo responsabile dell'amministrazione comunale ed ufficiale del governo nell'ambito territoriale comunale.

Art. 17. Il consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale
2. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.
3. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

4. Il Consiglio Comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio Comunale, o dal Sindaco in base a quanto stabilito dall'articolo 11-bis del presente statuto.
6. L'elezione del consiglio comunale, la sua composizione e durata in carica, il suo scioglimento, lo stato giuridico dei consiglieri, la loro supplenza e surrogazione, sono regolati dalla legge. Ai fini del presente statuto il Sindaco è componente del consiglio.
7. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio Comunale, o dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno in base a quanto stabilito dall'articolo 17 del presente Statuto.
8. Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del regolamento del consiglio comunale.
9. Il Consiglio è convocato se ne fanno richiesta un quinto dei Consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.
10. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza con le modalità stabilite nel regolamento e con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
11. Le adunanze del consiglio sono di prima e seconda convocazione, possono essere convocate con un unico avviso per giorni diversi. Nella adunanza di seconda convocazione sono discussi e votati solamente gli argomenti non potuti votare in quella di prima convocazione per mancanza del numero legale dei componenti del consiglio. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la partecipazione della metà dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
12. L'attività del consiglio è disciplinata dal relativo regolamento.
13. Le adunanze del consiglio si tengono nella sede comunale, sono pubbliche, e le votazioni sono espresse in forma palese. Il regolamento disciplina i casi in cui può derogarsi a tali principi.
14. La prima adunanza è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi nei successivi dieci giorni dalla convocazione.
15. Nel corso della prima adunanza si procede all'esame della condizione degli eletti, alle surrogazioni e supplenze che si rendano necessarie, alla elezione del Presidente del consiglio comunale e del suo vice, alla comunicazione da parte del sindaco dei nominativi del vice sindaco e dei componenti della giunta comunale e gli altri adempimenti di legge.

Art. 18. Competenze del consiglio comunale

1. Il Consiglio è titolare in via esclusiva della potestà statutaria e regolamentare e dei poteri generali di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Al Consiglio competono i seguenti atti fondamentali:
 - a. statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c. convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati sottoposti a vigilanza;
 - h. contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - k. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dagli artt. 20 e 21 del presente Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni nelle materie di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta, nè ad essa delegate, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 19. Presidenza del consiglio comunale

I

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, stabilisce se, per l'intero mandato, la presidenza del Consiglio Comunale sarà affidata al Sindaco oppure ad un Presidente eletto dall'assemblea consiliare.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza e tutte le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, se la presidenza spetta al Sindaco, dal Vice Sindaco; in caso di contemporanea assenza del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, la presidenza e le relative funzioni sono assunte dal consigliere anziano, intendendo, per tale, il consigliere che nell'ultima tornata elettorale comunale ha ottenuto

la maggior quota individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite allo stesso ed ai singoli consiglieri.
4. I compiti e poteri del Presidente sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente del consiglio comunale convoca le sedute, predispone l'ordine del giorno, dirige le sedute, proclama il risultato delle votazioni. A tal fine egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione.
6. Il Presidente del consiglio comunale riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le richieste di convocazione del consiglio, come ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
7. Su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio nel termine di venti giorni, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti, purchè di competenza consiliare.

Art. 20. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta da e tra i consiglieri eletti.
2. Ogni consigliere ha diritto ad esprimere il proprio voto per un solo candidato.
3. Se dopo la prima votazione nessun consigliere comunale ottiene la maggioranza assoluta dei voti si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti o in caso di ulteriore parità, colui che ha ottenuto maggiori preferenze alle ultime consultazioni elettorali.
4. La Presidenza del Consiglio Comunale non è compatibile con ulteriori incarichi quali Vice Sindaco, Assessore, Capogruppo, Presidente di commissione consiliare.
5. Successivamente alla nomina del Presidente del Consiglio, si passa all'elezione del Vice Presidente con le stesse modalità.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale assume le funzioni immediatamente dopo la sua elezione.

Art. 21. Durata in carica del Presidente

1. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente può cessare dalla carica per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla nomina del nuovo presidente del Consiglio nella stessa seduta in cui ne viene preso atto. Fino all'assunzione delle funzioni del nuovo presidente del Consiglio, le sedute sono presiedute dal Sindaco.
3. Su richiesta motivata di almeno metà dei consiglieri in carica, tramite mozione di sfiducia, può essere richiesta la revoca del Presidente, qualora tale incarico non sia ricoperto dal Sindaco, in caso di reiterati inadempimenti. La richiesta di revoca deve essere inviata all'interessato al quale vengono concessi quindici giorni per contro dedurre al Sindaco in forma scritta. Nei successivi trenta giorni si deve riunire il Consiglio per deliberare in merito. La proposta di revoca si intende approvata se riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, espressa con voto palese.
4. Le sedute consiliari in cui si discute delle dimissioni, revoca e sostituzione del Presidente sono presiedute dal Sindaco.
5. Quanto prescritto al presente articolo vale anche per la figura del Vice Presidente, qualora tale incarico non sia ricoperto dal Vice Sindaco

Art. 22. Adunanze e deliberazioni

1. Il regolamento del consiglio comunale fissa il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dai votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.
5. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
6. Alle sedute del consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
8. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale

Art. 23. Presentazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco presenta al consiglio, con apposito documento sottoposto preventivamente all'esame della giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nei sessanta giorni successivi alla prima adunanza del consiglio.

2. Il documento è inviato a ciascun consigliere, unitamente all'avviso di convocazione del consiglio, da notificarsi almeno venti giorni prima della data dell'adunanza.
3. Le eventuali proposte di emendamento debbono essere depositate nella segreteria comunale almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza, e tenute a disposizione dei consiglieri fino alla riunione del consiglio.

Art. 24. Adeguamento e verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche

1. In occasione della presentazione del bilancio di previsione del secondo esercizio successivo a quello corrente e così di seguito ogni anno, il Sindaco, con apposito documento sottoposto preventivamente all'esame della giunta, riferisce al consiglio in merito alla attuazione delle linee programmatiche e propone gli adeguamenti ritenuti necessari.
2. Verifiche e proposte di adeguamento possono essere presentate dal Sindaco anche in momenti diversi da quelli previsti dal primo comma.

Art. 25. Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione, nel proprio seno, di commissioni permanenti o temporanee, formate con criteri di proporzionalità, e nel rispetto del principio delle pari opportunità. Il Consiglio ne determina i compiti e i poteri, ne disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento, con la deliberazione che le istituisce o con appositi regolamenti.
2. Alle commissioni consiliari possono essere attribuiti compiti: istruttori, di indagine conoscitiva, di studio, di controllo o di garanzia. Sono esclusi poteri deliberativi sostitutivi di quelli del Consiglio.
3. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia spetta alle opposizioni. Il Consiglio provvede ad eleggere, col metodo del voto limitato, uno dei candidati fra quelli designati dai gruppi di opposizione.
4. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinando per ciascuna di esse l'oggetto dell'indagine, i tempi per lo svolgimento, la composizione della commissione nel rispetto del principio della rappresentanza proporzionale ed i suoi poteri.
5. Le commissioni possono avvalersi della collaborazione degli organi burocratici e degli uffici comunali.
6. Sono fatte salve le commissioni previste da leggi speciali.
7. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del consiglio e della giunta.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi di deroga espressamente previsti da norme regolamentari.
9. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
10. La delibera di istituzione delle commissioni comunali dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
11. Ciascun presidente di commissione permanente è tenuto ad informare il consiglio, almeno due volte l'anno, sull'andamento dei lavori della commissione da lui presieduta. I presidenti delle commissioni temporanee riferiscono al termine del periodo assegnato dal consiglio per la conclusione dei lavori.

Art. 26. Commissione d'indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Nella commissione di indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.
3. La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti all'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza.
4. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza. Decorsi i termini assegnati di cui al punto precedente la Commissione è da ritenersi sciolta.

Art. 27. Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono organizzarsi in gruppi consiliari.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la composizione dei gruppi, le modalità di passaggio dei consiglieri da uno ad altro gruppo, la designazione dei capigruppo, le prerogative dei gruppi e dei rispettivi capi.
3. Il capogruppo riceve le comunicazioni previste dalla legge ai fini del controllo sugli atti della giunta.
4. I consiglieri non organizzati in gruppo ricevono le stesse comunicazioni dei capigruppo.

Art. 28. Doveri, diritti e prerogative dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera popolazione del Comune di Giustenice e ne persegue gli interessi generali, svolgendo le proprie funzioni con le prerogative attribuite dalla legge e dal presente statuto.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione
3. Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio.
4. I consiglieri comunali hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari e degli altri organi di cui fanno parte. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

5. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute Consiliari consecutive incorre nella decadenza prevista dalla legge. Non si computano a tal fine le sedute di Consiglio Comunale convocate d'urgenza. Le assenze del Consigliere Comunale si presumono ingiustificate. A tal fine il consigliere comunale può giustificare la propria assenza alle adunanze del Consiglio unicamente mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
6. La decadenza è deliberata dal consiglio a richiesta del Sindaco o di un consigliere. La proposta al consiglio di deliberare la decadenza deve essere notificata all'interessato, a mezzo del messo comunale, almeno quindici giorni prima della data del consiglio che deve discuterla. Con lo stesso mezzo il consigliere è invitato ad esporre al consiglio le proprie giustificazioni, di persona o mediante scritto. Il consiglio delibera dopo aver valutato le cause giustificative.

Art. 29. Diritto all'informazione e accesso ai documenti dei consiglieri.

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del proprio mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso e di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti in possesso del Comune, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti.
2. I consiglieri comunali hanno altresì diritto ad ottenere gratuitamente copia di qualsiasi atto formato dal Comune o depositato presso gli uffici, utile all'espletamento del proprio mandato, ad eccezione: degli atti dichiarati riservati a norma di statuto o di regolamento; degli atti a contenuto normativo o pianificatorio, già consegnati ai rispettivi gruppi di appartenenza.
3. I consiglieri sono responsabili del corretto e riservato uso delle informazioni avute per lo svolgimento del mandato e sono tenuti al segreto nei casi prescritti dalla legge.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di tempestiva informazione e di iniziativa su ogni argomento che la legge assegna alla competenza del consiglio.
5. Le modalità di esercizio dei suddetti diritti sono disciplinate da apposito regolamento, o da apposite norme del regolamento che disciplina la partecipazione al procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti.

6. Ciascun consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
7. Il regolamento del consiglio disciplina i tempi e le modalità di risposta e di discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni.

Art. 30. Regolamento del consiglio comunale

1. L'attività del consiglio comunale è disciplinata con apposito regolamento che contiene le norme relative ai termini ed alle formalità di convocazione, allo svolgimento delle sedute, alle modalità di discussione e di votazione, alla validità delle deliberazioni, alle modalità di verbalizzazione delle sedute e di approvazione dei resoconti, e ad ogni altro oggetto attinente al funzionamento del consiglio.
2. Il regolamento disciplina la programmazione e lo svolgimento delle sedute in modo da assicurare l'efficienza e la produttività dei lavori consiliari, nel rispetto delle prerogative dei consiglieri e della libera espressione della dialettica democratica.
3. Per la discussione di argomenti di particolare rilevanza sociale o di interesse generale, o per soddisfare altre esigenze particolari, il regolamento può prevedere che le sedute del consiglio si svolgano in luogo diverso dalla sede comunale.

Art. 31. Composizione e competenze della giunta comunale.

1. Il Comune ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli Organi di Governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipate.
2. La giunta comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di due assessori (compreso il Vicesindaco). Non possono far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado, del Sindaco.
3. Il Sindaco attribuisce a ciascun assessore funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politica amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto.
4. La nomina ad Assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione.
5. La giunta è competente all'adozione di tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano dalla legge riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario e degli organi burocratici.
6. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune attraverso deliberazioni collegiali, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso

Art. 32. Nomina degli assessori e del Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina gli assessori, tra cui il Vice Sindaco. La nomina è comunicata al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione. Eventuali revoche e/o nuove nomine saranno comunicate nella prima adunanza utile, successiva alla nomina e/o revoca.
2. Possono essere nominate persone non facenti parte del consiglio, nel limite massimo di una, che sia in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, che sia dotata di esperienza ed elevata competenza in materie inerenti o connesse con le funzioni del Comune.
3. Gli Assessori che non rivestono la carica di Consiglieri Comunali sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare e partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate..
4. Agli Assessori, al Sindaco e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o enti ed istituzioni dipendenti dal comune o comunque sottoposti al controllo e dalla vigilanza dello stesso.
3. Qualora, alla data dell'elezione, il Sindaco o i consiglieri si vengano a trovare in una delle condizioni di cui al comma precedente dovranno esercitare opzione entro 10 giorni dalla convalida dell'elezione.
4. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

Art. 33. Funzionamento della giunta comunale

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco.
2. Le sedute non sono pubbliche e si svolgono in modo da garantire l'efficienza e la produttività dei lavori collegiali. La Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti alla stessa.
3. La giunta comunale esercita collegialmente le sue funzioni.
4. La giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di un Assessore. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.
5. La giunta comunale ha facoltà di disciplinare autonomamente la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. Ha facoltà di suddividere la propria attività in settori, a ciascuno dei quali sia preposto un assessore.

Art. 34. Rapporti con i responsabili dei servizi e con il segretario

1. Spetta agli organi di direzione politica la definizione dei programmi e degli obiettivi da attuare nonché la verifica e la rispondenza dei risultati alle direttive impartite.
2. La giunta comunale, entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio
 - a. definisce per ciascun settore le risorse, gli obiettivi ed i programmi da attuare, in ordine di priorità, e approva le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

- b. assegna a ciascun responsabile di servizio una quota parte delle risorse di bilancio, quota che verrà gestita con autonoma responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. Spettano ai responsabili dei servizi ed al segretario comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità indicate dagli organi di governo, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e l'adozione degli atti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Art. 35. Gli assessori

1. Gli assessori comunali sono titolari di poteri e responsabilità esclusivamente collegiali, in qualità di componenti della giunta comunale. Essi non esercitano a titolo individuale funzioni a rilevanza giuridica esterna.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare. La sostituzione dell'assessore dimissionario o revocato deve avvenire entro 30 gg. dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore
3. L'assessore "esterno", nei confronti dei responsabili dei servizi e della stessa Giunta Comunale, vanta tutti i diritti e le prerogative degli altri componenti;

Art. 36. Adunanze e deliberazioni della giunta

1. Le adunanze della giunta sono validamente costituite con la presenza del Sindaco, o del Vicesindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco, e da almeno un assessore. Le giunta delibera con voto palese, a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco, o del Vicesindaco che lo sostituisce.
2. Alle sedute della giunta può intervenire il revisore dei conti su esplicito invito del Sindaco; la presenza del revisore viene riportata a verbale negli atti deliberati adottati.
3. Il Segretario Comunale cura l'istruttoria delle proposte di deliberazione, la raccolta dei pareri, la verbalizzazione delle sedute, la pubblicazione delle deliberazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge.

Art. 37 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici comunali, impartisce direttive al segretario ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera amministrazione, nonché sull'esecuzione degli atti. Assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune.
2. Il sindaco può delegare ai singoli Assessori, al Segretario Comunale, ed ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza.
3. Egli tuttavia conserva la facoltà di avocare, motivatamente, a se l'atto in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere personalmente. Il Sindaco ha la responsabilità politica degli atti adottati dai delegati.

4. Il Sindaco sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
5. Il Sindaco esercita le funzioni di presidenza del Consiglio Comunale, ove non si sia provveduto alla nomina del Presidente, e della Giunta con i poteri attribuiti dal regolamento;
6. Il Sindaco è competente al riordino e coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, secondo gli indirizzi espressi dal consiglio e nel rispetto dei criteri eventualmente indicati dalla Regione. Con gli stessi criteri, e d'intesa con i responsabili locali delle amministrazioni interessate, coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici situati nel Comune, considerando i bisogni delle diverse fasce della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze dei lavoratori.
7. Fatti salvi i casi di competenza del consiglio comunale, il Sindaco nomina e designa i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, seguendo gli indirizzi espressi dal consiglio, e nei termini stabiliti dalla legge.
8. Il Sindaco stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze della giunta e comunica, al Presidente del Consiglio Comunale, gli argomenti da trattare nella adunanze comunali.
9. Il Sindaco risponde alle interrogazioni ed alle interpellanze, o delega altro componente della giunta o del Consiglio.
10. Il Sindaco Nomina i responsabili dei servizi.
11. Nella seduta di insediamento, il Sindaco presta davanti al consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Il suo distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
12. Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni espressamente attribuitegli dalla Legge e dal presente statuto.

Art. 38. Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
2. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta.

Art. 39. Dimissioni

1. Il Sindaco può rassegnare le proprie dimissioni che divengono efficaci decorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
2. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla contestuale nomina di un Commissario.

Art 40. Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Se il Sindaco non procede alla convocazione del consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma vi provvede il Prefetto.

Art. 41. Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 267/2000 e negli altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
3. Il Vicesindaco non può delegare le proprie funzioni vicarie, né revocare le deleghe conferite dal Sindaco.
4. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, i provvedimenti urgenti ed indifferibili sono adottati dall'assessore più anziano d'età.

Art. 42. Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

Titolo IV Ordinamento degli uffici e del personale

Art. 43. Principi informatori dell'attività amministrativa

1. Il Comune di Giustenice ispira la propria attività a criteri di efficienza, economicità, competenza, flessibilità e semplicità di gestione, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini.
2. Il Comune di Giustenice organizza i propri servizi ed uffici uniformandosi al principio della separazione delle funzioni politiche di indirizzo da quelle tecniche di gestione. Gli organi di governo esercitano le loro funzioni mediante:
 - a. atti di pianificazione annuali e pluriennali, articolati ove possibili in programmi e progetti;
 - b. atti di indirizzo, contenenti le linee entro cui deve essere esercitata l'attività gestionale;

- c. atti di direttiva, finalizzati ad assicurare la corrispondenza tra la gestione amministrativa e gli interessi pubblici, ed a determinare le priorità degli interventi;
 - d. atti di controllo, finalizzati alla tutela dell'interesse pubblico, e ad evitare difformità o contrasti dell'attività gestionale con i programmi;
 - e. atti di verifica, intesi a valutare i risultati della gestione.
3. Spetta agli uffici la realizzazione dei programmi e dei progetti, secondo gli indirizzi e le direttive loro indicati, mediante l'esercizio della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con l'assunzione della responsabilità dei procedimenti e dei risultati, in costante rapporto di collaborazione e interdipendenza con gli organi di governo. Gli uffici collaborano con gli organi di governo, con funzioni di consulenza, anche nella fase di definizione degli obiettivi e dei modi per perseguirli.

Art. 44. Regolamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda sui principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al personale dipendente dell'amministrazione comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini
2. Con regolamento sono fissate le norme di organizzazione e di funzionamento dei servizi e degli uffici, le attribuzioni ed i compiti, precisate le responsabilità dei dipendenti preposti, disciplinati i rapporti reciproci tra servizi e uffici, e tra questi e gli organi elettivi, individuati i responsabili e fissate le norme di svolgimento dei procedimenti.

Art. 45. Diritti e doveri dei dipendenti

- 35.1. La struttura degli uffici e dei servizi comunali è costituita dal personale dipendente inquadrato in ruoli organici ed ordinato secondo categorie, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilita dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.
- 35.2 I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse del cittadino, per la realizzazione dei programmi e progetti definiti dagli organi di governo, e debbono adeguare la loro azione agli indirizzi ed alle direttive ricevuti. Essi sono tenuti ad assolvere con diligenza, correttezza, tempestività, imparzialità e trasparenza, gli incarichi di competenza dei relativi servizi ed uffici e sono tenuti a riferire al sindaco in merito alla attuazione degli indirizzi espressi dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco. I dipendenti devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti procedimenti amministrativi, in corso o conclusi, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme sul diritto di accesso. I dipendenti comunali sono tenuti ad informare prontamente il Sindaco, l'assessore di riferimento, ed il segretario comunale di ogni ostacolo od intralcio che possa ritardare o impedire lo svolgimento delle pubbliche funzioni loro assegnate, nonché delle azioni intraprese o da intraprendere per il superamento. L'informazione può essere data anche oralmente.

35.3 Il Comune di Giustenice promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale dipendente come strumento primario per il buon andamento della amministrazione comunale. Assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute. Favorisce le iniziative autonome di mutua solidarietà fra dipendenti. Garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti sindacali. Compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e con le esigenze di servizio: consente ai propri dipendenti di partecipare a corsi di formazione e qualificazione e ne sostiene la spesa; mette a loro disposizione adeguati strumenti di informazione e di formazione.

35.4 Il Sindaco, con atto motivato, nomina i responsabili dei servizi, nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare del comma tre bis dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 46. Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco nei modi, nei termini e per la durata previsti dalla legge, scegliendo tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
3. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attività secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
5. Il Segretario Generale inoltre:
 - a) roga tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - b) è responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza;
 - c) può presiedere le Commissioni di concorso e di selezione per il reclutamento del personale;
 - d) autorizza le prestazioni straordinarie, le missioni e i permessi per il personale di livello apicale in conformità del Regolamento;
 - e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto o richiesto, agli organi di controllo;
 - f) fa parte della delegazione comunale incaricata di stipulare gli accordi sindacali decentrati;
 - g) svolge ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - h) adotta gli atti e i provvedimenti anche a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze.

Art.47. Il vice Segretario

1. Un funzionario direttivo dell'area amministrativa di livello apicale in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni "vicarie" del Segretario Generale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

2. Il Regolamento disciplina le modalità di conferimento dell'incarico.

Art.48. Attribuzioni dei responsabili di settore (apicali)

1. Ai responsabili apicali, nominati con decreto del Sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dal consiglio o dalla giunta comunale.

2. I compiti propri dei responsabili, le modalità di espletamento degli stessi e la valutazione circa il raggiungimento dei risultati di gestione sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal presente statuto e dalla legge.

Art. 49. Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire con contratto a tempo determinato, secondo le disposizioni di legge e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I contratti a tempo determinato di cui sopra non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 50. Collaborazioni esterne

1. Possono essere previste collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Il regolamento degli uffici stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione esterna, la durata, che non potrà essere comunque superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Titolo V

I servizi pubblici locali

Art. 51. I servizi pubblici locali

1. Il Comune di Giustenice assicura l'erogazione dei servizi pubblici che gli sono riservati in via esclusiva dalla legge. Provvede anche alla gestione dei servizi che hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Spetta al Consiglio Comunale l'individuazione ed attivazione dei nuovi servizi pubblici in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
5. La Giunta può redigere un piano dei servizi che costituisce allegato alla relazione previsionale e programmatica.
6. Il comune gestisce le proprie reti di servizio, l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la eventuale gestione in economia dei servizi privi di rilevanza economica, ispirandosi alla normativa comunitaria e nazionale di settore, avendo cura di mantenere l'equilibrio finanziario delle gestioni e il massimo livello di efficienza a favore dei cittadini.

Art. 52. Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a. in economia, in ragione delle modeste dimensioni o delle caratteristiche del servizio;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistano valide ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, per i servizi di rilevanza imprenditoriale, sempre che l'entità economica dei beni o dei servizi da produrre giustifichi tale forma di gestione;
 - d. a mezzo di istituzione, per i servizi privi di rilevanza imprenditoriale, sempre che l'entità dei servizi da rendere e delle risorse economiche ed umane da impiegare siano tali da giustificare la creazione dell'ente strumentale;
 - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, partecipata dal Comune, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Compete al consiglio comunale deliberare in merito alla gestione dei servizi pubblici in una qualsiasi delle forme di cui al precedente comma, stabilire i relativi indirizzi programmatici, definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti a partecipazione comunale, seguendo criteri di esperienza, professionalità e competenza. L'assunzione di partecipazione in società di capitali, che comporti l'assunzione di obblighi ulteriori rispetto conferimento della quota sottoscritta, deve essere adeguatamente motivata quanto alla natura, all'entità finanziaria, ai rischi che da tali obbligazioni possano derivare. Salvo deroghe da motivare, il Comune può assumere partecipazioni solamente in società i cui bilanci siano certificati da società di revisione autorizzate.
3. Compete alla giunta comunale esercitare la vigilanza sull'andamento e la gestione dei servizi, con l'obbligo di riferire annualmente al consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

Art.53. La gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuno ed economico l'impianto di una istituzione o di una azienda speciale.
- 2.
3. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Art.54. La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art.55. L'istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione consiliare, può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi della istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento sul funzionamento della istituzione, approvato dal Consiglio Comunale .
3. L'istituzione persegue , nella sua attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.e i. e adotta il medesimo sistema contabile del Comune.
4. Il Sindaco, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando il principio delle pari opportunità, nomina, anche fra persone estranee al Consiglio, un Consiglio d'Amministrazione composto dal Presidente e da un numero di membri indicati nel regolamento di cui almeno due devono essere fruitori del servizio sociale, culturale o educativo gestito dall'istituzione o rappresentanti di associazioni o di organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell'istituzione stessa.
5. Il Consiglio d'Amministrazione cura la gestione dell'istituzione provvedendo tra l'altro ad approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione, a formulare programmi ed attività; a determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell'istituzione, a nominare nella sua prima riunione il Vice- Presidente. Il Consiglio d'Amministrazione può essere convocato con motivata richiesta del Sindaco ed ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

6. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituzione, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, dispone per l'attuazione delle deliberazioni.
7. Al Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, compete la gestione dell'istituzione; in particolare sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni.
8. L'Istituzione ha un bilancio proprio. Alle spese ed al funzionamento dell'attività provvede con il fondo di dotazione iniziale, con i contributi stanziati annualmente dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione, con i proventi riscossi per servizi ed attività, con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e privati.
9. Il Revisore dei conti del Comune può esercitare la sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.

Art.56. L'azienda speciale

1. L'Azienda speciale è un ente strumentale del Comune, istituita dal Consiglio Comunale per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. L'Azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale. Ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
3. L'Azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.e i. e ai principi del codice civile.
4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Organi dell'Azienda speciale sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
6. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando il principio delle pari opportunità, anche fra non Consiglieri, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza amministrativa.
7. Il Direttore, che ha la responsabilità gestionale, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione.
8. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti.

Art.57. Il Consorzio

1. Il Consorzio è un ente strumentale degli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi intercomunali. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un Consorzio.

2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto che è approvato dai Consigli Comunali unitamente ad una convenzione che deve anche determinare le singole quote di partecipazione dei consorziati e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
3. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
4. L'Assemblea elegge il Consiglio d'Amministrazione.

Art.58. La convenzione

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.
4. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Consiglio Comunale adotterà le valutazioni e le azioni che riterrà opportune.

Art.59. Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, oltre alle attività perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quale il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento
3. La verifica della possibilità di concordare l'accordo di programma è riservata al Sindaco, per la quale provvede a convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

4. Il Sindaco approva e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con il presente Statuto.

Art. 60. Criteri di scelta e motivazione

1. Nella scelta delle forme di gestione dei pubblici servizi, di esercizio delle pubbliche funzioni, della definizione e attuazione di opere, di interventi e di programmi di interventi, si deve aver riguardo ai concreti interessi pubblici da perseguire ed alla loro rilevanza sociale.
2. Le scelte devono essere motivate con le ragioni tecniche, economiche, di opportunità sociale, di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, che le hanno determinate.

Titolo VI Finanza e contabilità

Art. 61. Finanza e contabilità

1. Il Comune provvede alla gestione finanziaria e contabile in conformità alle norme fissate con legge dallo Stato.
2. Esercita gli autonomi poteri impositivi attribuitigli dalla legge, secondo principi di equità e nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva.
3. Il Comune, nel determinare le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti dei servizi pubblici, persegue il recupero integrale dei costi sostenuti, tenuto conto di eventuali contributi dello Stato, della Regione o della Provincia, e ferma restando la facoltà di deroga per motivi di solidarietà sociale.
4. Il regolamento di contabilità può prevedere che i risultati di gestione siano rilevati mediante contabilità economica, anche quando ciò non sia prescritto dalla legge, e può prevedere forme di controllo interno di gestione, congrue con le dimensioni del Comune e compatibili con le risorse di personale disponibili.

Art. 62. Il Revisore dei conti

1. La revisione economico finanziaria è effettuata da un Revisore la cui elezione e durata in carica sono disciplinate dalla legge.
2. Il Revisore, in conformità alla Legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
3. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'organo di revisione, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di

collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il revisore stesso.

4. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità e incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità e d'indipendenza e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.

Titolo VII **La partecipazione popolare**

Art. 63. Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune imposta la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, anche su base territoriale, promuovendo organismi di partecipazione e garantendo con strumenti idonei l'esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Nel regolamento vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
4. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 64. Consultazione della popolazione

1. Il Comune, al fine di meglio interpretare e realizzare i valori espressi dalla comunità, promuove adeguate forme di consultazione della popolazione. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni
4. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
 5. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.
 6. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

Art. 65. L'iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini possono presentare proposte di interesse generale nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
2. Le proposte sono sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento, previo parere della commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori.
3. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al consiglio comunale ed alla giunta, a seconda della loro competenza.
4. Il regolamento del consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

Art. 66. Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 67. Proposte, istanze e petizioni

1. Proposte:

- a. I cittadini, nella misura minima di 100, possono avanzare proposte al Sindaco per l'adozione di atti amministrativi che devono essere trasmesse, entro 30 giorni, all'organo competente con il parere dei responsabili dei servizi interessati ed eventualmente del Segretario, e con il parere contabile se necessario.
- b. L'organo competente deve concludere il procedimento entro 45 giorni dal ricevimento della proposta da parte degli uffici competenti.

2. Istanze:

- a. I cittadini, le associazioni, i comitati, le consulte ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
- b. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco eventualmente supportato da relazione tecnica a cura del Responsabile del Servizio competente per materia.

3. Petizioni:

- a. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- b. La petizione è esaminata dall'organo competente (dal Sindaco o dal responsabile del servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato) entro 45 giorni dalla presentazione.
- c. Se il termine previsto al comma secondo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco o all'ufficio competente del ritardo o richiedendo una discussione sul contenuto della petizione. In tal caso il Presidente del Consiglio è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
- d. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento scritto, che dev'essere notificato al soggetto proponente

Art. 68 . Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
3. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
4. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. In particolare, il regolamento prevede:
 - a. i requisiti di ammissibilità;
 - b. i tempi;

- c. le condizioni di accoglimento;
 - d. le modalità organizzative;
 - e. i casi di revoca e sospensione;
 - f. le modalità di attuazione.
5. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
 6. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
 7. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 69. Pubblicazione degli atti amministrativi

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. È istituito l'albo pretorio on line a cui si accede dal sito istituzionale, la pubblicazione su questo albo ha l'effetto di pubblicità legale.
3. Tutti gli atti sono pubblicati, in assenza di diversa prescrizione di legge, per quindici giorni consecutivi.

Titolo VIII Norme finali

Art. 70. Entrata in vigore - Divulgazione - Modifiche

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e all'Albo Pretorio Comunale, per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle modifiche statutarie.

Il Comune provvede a dare idonea divulgazione alle norme dello Statuto. Una copia di esso deve essere costantemente disponibile presso la Segreteria comunale per la consultazione di chiunque ne faccia richiesta. Altra copia deve essere tenuta nella sala consiliare durante lo

svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale. I cittadini hanno diritto di averne copia gratuita.

Art. 71. Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le disposizioni statutarie precedenti e le norme regolamentari contrastanti con il presente statuto.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.